


Prot. N. 149
12-01-2000

N. 03 del Reg. Anno 2000



COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Attuazione D. Lvo. 32/98. Approvazione regolamentazione comunale distributori carburanti.

L'anno duemila il giorno UNDICI
del mese di GENNAIO alle ore 17.00 a nella solita sala delle
sedute consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione stra ordinaria
di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Carmelo MANCARELLI
facente funzioni di Sindaco - e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dott. Angelo LITTA

All'appello nominale risultano presenti:

- 1) RENNA Salvatore
- 2) MANCARELLI Carmelo
- 3) PISARRA Gaetano
- 4) BERARDI Anna Ines
- 5) BLASI Francesco
- 6) BORSCI Giovanni
- 7) SMIRAGLIA Cosimo Damiano
- 8) ABATEMATTEO Pacifico
- 9) ORLANDO Antonio
- 10) LA PESA Adolfo
- 11) BORSCI Antonio Floriano
- 12) ORLANDO Gaetano Santino
- 13) MACRIPÒ Giuseppe

PRESENTI	ASSENTI
	si
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	

COMUNE DI MONTEPARANO
Prov. di Taranto
Il sottoscritto Messo Comunale certifico
che il presente atto
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo
Comune il 12/01/2000 e
che vi è rimasto per la durata di
giorni quindici
Monteparano, li 31-1-2000
IL MESSO COMUNALE
Paule

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Risultata legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Anna Berardi

IL SEGREGARIO

[Signature]



IL SEGREGARIO COMPLE

Visco: Per l'impegno di spesa


IL RAGIONIERE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12-01-2000
giorno festivo o di mercato e per 15 giorni consecutivi.

12-01-2000



IL SEGREGARIO COMPLE



IL SEGREGARIO COMPLE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

12 GEN. 2000

REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

PRESENTATO DECISIONE N. _____ DE _____
ANNULATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore

Preso atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ritualmente istruita dai competenti Uffici dell'Ente e debitamente fornita del parere favorevole di legittimità da parte del Segretario Comunale su conforme visti di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nonché del visto favorevole di regolarità Contabile da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

PREMESSO

CHE il D.l. 32/98, ha liberalizzato la distribuzione dei carburanti e semplificato le procedure autorizzative, che da concessione art.16L. 1034/70, sono divenute attività soggette ad autorizzazione sindacale ;

CHE l'art. 2 comma 1, demanda ai comuni l'individuazione dei criteri, requisiti, e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità alla strumentazione urbanistica in quest'ultimo caso la deliberazione del Comune costituisce adozione di variante, contestualmente si dettano le somme applicabili ;

CHE l'art.2 comma 3, demanda ai Comuni, l'individuazione altresì di destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti;

CHE l'Ing. De Pascalis tecnico convenzionato ha con nota prot 137 U.T. del 04.03.1999 relazionato sull'argomento, predisponendo scheda tecnica con norme di attuazione impianti distributori di carburanti che **si allega**;

CHE la Commissione edilizia comunale con verbale del 15.06.1999 ha espresso parere favorevole come appresso indicato:

"La CEC ~~con~~ la nota prot. 137 UT del 04.03.1999 allegata scheda tecnica, visto il parere favorevole dei VV.FF. comunicato con nota accolta al prot. 2278 il 31.05.1999 visto il parere dell'ANAS accolto al prot.1144 il 24.05.1999, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla scheda urbanistica, richiedendo che il lotto minimo sia portato a mq. 2000. Per quanto attiene le informazioni osservate dall'ANAS, nell'impianto carburanti esistente ritiene che siano fatte salve"

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO e,

Ritenuto di dover provvedere in merito

Preso Atto dell'ALLEGATO resoconto della seduta a firma del Segretario Comunale nel quale sono documentate le partecipazioni e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali interessati;

Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12
Votanti n. 9

Astenuti n.3 (Orlando Gaetano S.-La Pesa A.-Borsci Antonio F.)
Voti Favorevoli n.9
Voti Contrari Nessuno

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- 2) di approvare come approva la scheda urbanistica predisposta dall'Ing. Guerino De Pascalis, con la prescrizione indicata dalla CEC di ridurre il lotto minimo a 2000 mq, con salvezza delle osservazioni mosse dall'ANAS
- 3) di demandare al Sindaco gli atti consequenziali e derivanti


SUCCESSIVAMENTE

Con specifica e separata votazione, stante l'urgenza a provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli palesemente espressi tra tutti i votanti ed aventi diritto, si dota il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.47 della legge 142/90.


Presenti n.12
Votanti N; 9
Astenuti n. 3 (Orlando Gaetano S.-La Pesa A.-Borsci A.)
Voti Favorevoli n. 9
Voti Contrari Nessuno

Visto per conferma parere favorevole
di regolarità tecnica ~~avente~~
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto per conferma parere favorevole
di regolarità ~~avente~~
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto per conferma parere favorevole
di legittimità ~~avente~~ (Legge 142/90)
IL SEGRETARIO COMUNALE



Art. 6.

Semplificazione delle procedure

[1] Per accelerare il processo di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva carburanti le regioni si attiveranno per uno snellimento dei procedimenti istruttori relativi alle domande inerenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti. Tale snellimento, da attuarsi anche attraverso la riduzione delle fasi interprocedimentali, dovrà consentire il rispetto del termine previsto per tali attività dal decreto del Presidente della Repubblica 9-5-1994, n. 407 (v. in VAR).

Art. 7.

Disposizioni finali

[1] Le direttive di cui al presente decreto annullano e sostituiscono per quanto da esse espressamente disciplinato, le precedenti direttive emanate in materia. Esse si applicano dal 26 marzo 1997.

DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, quarto comma, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 5-3-1998, n. 53)

Art. 1.

Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

[1] L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al secondo comma e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'art. 16, primo comma, della legge 18-12-1970, n. 1034 (v.), cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

[2] L'attività di cui al primo comma è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2.

[3] Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al secondo comma e dei criteri di cui all'art. 2, primo comma. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

[4] In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni.

[5] Le concessioni di cui all'art. 16, primo comma, del decreto legge 26-10-1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18-12-1970, n. 1034 (v.), sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del secondo comma. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente uffi-

cio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'art. 3, secondo comma, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, secondo comma. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 (v. in INF), e successive modifiche e integrazioni.

[6] La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

[7] I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'art. 16 del decreto legge 26-10-1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18-12-1970, n. 1034 (v.), tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel sesto comma per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

[8] Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

[9] Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al sesto comma e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli artt. 1, secondo comma, secondo periodo, e 6 della legge 5-2-1992, n. 122 (1), possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

[10] Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 2.

Competenze comunali e regionali

[1] Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in aderenza ai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree.

(1) La legge 5-2-1992, n. 122 è relativa alle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale o dell'attività di autoriparazione (G.U. 19-2-1992, n. 41).

ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 1, terzo comma, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

[2] Ai fini di cui al primo comma i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai sensi dell'art. 27, commi quarto e quinto, della legge 8-6-1990, n. 142 (v. in ELO), in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

[3] Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 (v. in PON), recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

[4] Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Norme transitorie

[1] Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'art. 1 e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre 1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13-12-1996 (v.) si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.

[2] Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, quinto comma. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

[3] I soggetti di cui al secondo comma che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

[4] Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

[5] Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dimessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

[6] È abrogato l'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 10-3-1986, n. 61 (1).

[7] Se al termine del periodo di cui al secondo comma si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del secondo comma al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

[8] Le regioni e i comuni di cui all'art. 17, primo comma, della legge 8-6-1990, n. 142 (v. in ELO), dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'art. 2, commi primo e secondo, nonché quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

[9] Le regioni effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al settimo comma del presente articolo e all'art. 4.

[10] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

[11] I soggetti di cui all'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16-5-1996, n. 392 (v. in INQ), sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Decreti ministeriali

[1] Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.

Art. 5.

Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

[1] Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'art. 16 della legge 9-1-1991, n. 9 (v.), sono tenute a garantire l'uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purché autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio

sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10-10-1990, n. 287.

[2] Con decreto del Ministro dell'industria, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permuta tra società indicati separatamente.

[3] Il Ministero dell'industria esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e all'art. 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacità di stoccaggio, sulle capacità di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.

— omissis —

Si omettono gli artt. 6÷9 relativi al fondo per la razionalizzazione della rete, all'erario di servizio e all'Agenzia nazionale delle scorte.

Art. 10.

Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

[1] I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predefinite o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

[2] I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al primo comma entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

[3] Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

[4] A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite semestrali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5-3-1990, n. 46 (v. in SIM), e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge 5-3-1990, n. 46 (v. in SIM), anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.

(1) La legge 10-3-1986, n. 61, «Modifica dell'art. 21 del D.L. 30-9-1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27-11-1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del R.D.L. 2-11-1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» è pubblicata nella G.U. 13-3-1986, n. 60.

COMUNE DI MONTEPARANO

Prov. di Taranto

UFFICIO TECNICO

**SCHEDE TECNICHE NORME D'ATTUAZIONE
IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

DESTINAZIONE DI ZONA	DESTINAZIONE D'USO	ZONA	SIMBOLOGIA	
IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI	Distribuzione carburanti e attività connesse; depositi di carburanti, reti di trasporto; installazioni di autolavaggi coperti ma aperti, commercializzazione di prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato; chioschi di ristoro, ecc.	IDC		
	SUPERFICIE TERRITORIALE (St.)		Ha.	
MODALITA' D'ATTUAZIONE	Autorizzazione, e Concessione edilizia per le pertinenze.			
MODALITA' D'INTERVENTO	Interventi previsti dal D.lgs 32/98, con demolizioni e ricostruzioni di preesistenze edilizie pertinenti l'attività e ampliamenti, con cambi d'uso all'interno di quelle consentite.			
	INDICI DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE	Mc/Mq		
	INDICI DI FABBRICABILITA' FONDARIA Attività al servizio dell'impianto	Mc/Mq	0,10	
ATTREZZATURE (D.M. 2.4.1968)	ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE SPAZI A VERDE PUBBLICO PARCHEGGI PUBBLICI (riferita alla superficie)	%		
	SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO	Mq	2.500 salvo lotti di attività preesistenti	
	INDICE DI COPERTURA escluse pertinenze a protezione di pompe e d'autolavaggi	%	2	
	ALTEZZA MAX (tranne volumi e attrezzature speciali)	Mt	8,0	
PARAMETRI PLANOVOLUMETRICI	VERDE PRIVATO ATTREZZATO (rispetto alla superficie fondiaria)			
	NUMERO DEI PIANI MAX	N°	1	
	PARCHEGGIO PRIVATO (rispetto al lotto fondiario)	Mq/mq	1/10	
DISTACCO	DISTANZE	DISTANZA TRA EDIFICI	Mt	Σ Delle altezze degli edifici prospicienti
	FRA GLI EDIFICI	ASSOLUTA	Mt	10,0
	DAL FILO STRADALE	D.LGS 285/92	Mt	10,0
	DAI CONFINI	LATERALI	Mt	10,0
		POSTERIORI	Mt	10,0
	SPAZI INTERNI (COME DA REGOLAMENTO)			
	INDICE DI PIANTUMAZIONE		N°200/Ha	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:	Idonei arretramenti dal ciglio stradale dovranno eseguirsi per gli accessi e le uscite nell'impianto per garantire la sicurezza veicolare di scorrimento			